



Tribunale Ordinario di Brescia
Presidenza

(Decreto di variazione tabellare per il settore civile a seguito delle modifiche apportate al Codice civile e al Codice di procedura civile dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149)

Il Presidente del Tribunale

Premesso che in data 17 ottobre 2022 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo n. 149 del 10 ottobre 2022 recante «Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata»;

Rilevato che detto decreto legislativo ha apportato significative modifiche alla disciplina del processo civile, tra cui figura l'inserimento, nel libro II del codice di procedura civile, del titolo IV bis, recante «Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie», entro il quale, a decorrere dal 28 febbraio 2023¹, dovrà essere ricercata la disciplina applicabile «ai procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie attribuiti alla competenza del tribunale ordinario, del giudice tutelare e del tribunale per i minorenni, salvo che la legge disponga diversamente e con esclusione dei procedimenti volti alla dichiarazione di adottabilità, dei procedimenti di adozione di minori di età e dei procedimenti attribuiti alla competenza delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea» (art. 473-bis comma 1 c.p.c.);

Rilevato che il quadro processuale delineato dal titolo IV bis comprende: **(i)** un modello procedimentale di carattere generale – a cui sono soggette le controversie per le quali non sia previsto un rito differenziato – che il legislatore tipicizza con riferimento al giudizio di primo grado (capo II sezione I), all'appello (capo II sezione II) e all'attuazione dei provvedimenti (capo II sezione III); **(ii)** alcuni riti differenziati – operanti per specifiche tipologie di controversie o di provvedimenti (capo III sezioni da I a VII e capo IV) – che talora sono la risultante di variazioni, più o meno ampie, apportate al modello generale (ad es., il rito che deve essere seguito in presenza di violenza domestica o di genere ed il rito applicabile

¹ L'art. 1 comma 380 l. 29 dicembre 2022, n. 197 ha sostituito l'art. 35 d.lgs. n. 149/2022, anticipando l'entrata in vigore del nuovo rito dal 30 giugno 2023 al 28 febbraio 2023.

procedimenti di separazione, di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento dell'unione civile e di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, nonché di modifica delle relative condizioni) e talaltra sono da esso largamente autonomi (si pensi, ad es., ai provvedimenti che, ai sensi dell'art. 473-ter c.p.c., restano assoggettati al rito camerale); **(iii)** un gruppo di disposizioni generali (capo I), applicabili – se pertinenti – a tutti i procedimenti rientranti nel titolo IV bis;

Osservato che - tra le tante innovazioni introdotte - si segnala l'unificazione della disciplina processuale applicabile ai procedimenti di separazione e divorzio, in passato soggetti ad un rito speciale risultante dagli artt. 706-711 c.p.c. e 4 e ss. l. 1° dicembre 1970, n. 898, e a quelli concernenti i figli nati fuori del matrimonio e le modifiche delle condizioni di separazione e di divorzio, fino ad oggi trattati col rito camerale di cui agli artt. 737-742-bis c.p.c. In particolare, il nuovo modello procedimentale unitario è basato sulla composizione collegiale dell'organo giudicante e sulla trattazione ed istruzione della causa a cura del giudice relatore, all'uopo delegato dal presidente (cfr. art. 473-bis.1 comma 1 c.p.c.). È stata eliminata la scissione fra fase presidenziale del procedimento, deputata al tentativo di conciliazione e alla successiva adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti, e fase di istruzione e trattazione, che si esplicava sotto la direzione del giudice istruttore;

Evidenziato che i mutamenti normativi descritti rendono opportuno un adeguamento delle disposizioni tabellari vigenti, le quali, per intuibili ragioni, sono principalmente incentrate sulla delega al Presidente della Sezione Terza Civile e, in misura minore, ai giudici della medesima sezione, della celebrazione delle udienze presidenziali dei procedimenti di separazione e divorzio. È utile, in particolare, precisare che le funzioni in materia di contenzioso di persone, minorenni e famiglie attribuite dalle nuove disposizioni del codice civile e del codice di procedura civile al «*presidente del tribunale*» (cfr. artt. 316-bis comma 2 c.c. e 473-bis.8 comma 4, 473-bis.60 comma 2, 473-bis.62 commi 2 e 4, 473-bis.68 comma 2 e 473-bis.71 comma 2 c.p.c.) e al «*presidente*» (cfr. artt. 473-bis.14 commi 2 e 4, 473-bis.15, 473-bis.51 commi 3 e 5, 473-bis.53 comma 1 e 473-bis.64 comma 3 c.p.c.), saranno esercitate dal Presidente della Terza Sezione Civile, tabellarmente competente nella materia della famiglia e dei diritti fondamentali della persona;

Osservato che il nuovo rito di famiglia prevede, altresì, modalità differenti di svolgimento della prima udienza «*nei procedimenti in cui siano allegati abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere posti in essere da una parte nei confronti dell'altra o dei figli minori*» (artt. 473-bis.40 e ss. c.p.c.) e la possibilità di richiedere l'adozione di provvedimenti indifferibili «*in caso di pregiudizio imminente e irreparabile o quando la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l'attuazione dei provvedimenti*» (art. 473-bis.15 c.p.c.). Ciò impone – già al momento della fissazione della prima udienza – un esame molto attento di tutti i ricorsi, onde verificare se siano dedotte condotte violente, se sia necessario emettere provvedimenti indifferibili, se sia opportuno disporre da subito una presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi sociali, e se occorra procedere alla nomina di un curatore speciale del minore;

Rilevato - sotto altro profilo - che il tema è stato trattato in una riunione *ex art.* art. 47-quater

o.d.g. della Sezione Terza Civile, svoltasi in data 16 febbraio 2023, di cui si riportano le puntuali valutazioni: «Onde facilitare questo esame e comunque per stabilire la necessità di eventuali trattazioni prioritarie ovvero di incarichi preliminari di osservazione ai servizi sociali, ovvero ancora, quando trattasi di nomina obbligatoria, di nomina tempestiva del curatore dei minori per evitare successive nullità previste dall'art. 473Bis punto 8, potrà presentarsi la opportunità di delegare al giudice anche la fissazione della udienza, con adozione anche di questi provvedimenti.

Il nuovo rito consentirà di delegare al Giudice onorario anche le prime udienze, che non sono più presidenziali, ovviamente nei casi più semplici. Ciò ha già dato buoni frutti nel rito partecipativo, come da statistiche elaborate dal presidente di sezione.

L'esame di tutti i ricorsi da parte del solo presidente sarà difatti necessariamente più superficiale rispetto alla medesima operazione svolta dai singoli giudici e comunque rappresenterebbe un duplicato dello studio del fascicolo da parte di questi ultimi.

Infine, in questo modo si potrebbe inserire l'algoritmo di assegnazione automatica che facilita le operazioni alla Cancelleria e potrà supplire – in questo settore - alla prossima probabile vacanza del ruolo del presidente.

La fissazione da parte del singolo giudice è già prassi in numerosi Tribunali italiani ed offre maggiore flessibilità rispetto alla fissazione ad opera del presidente.

Va allargata dunque la possibilità di trattazione affidata ai giudici onorari anche ai casi di separazione o divorzio, come già avviene per modifiche di separazioni e divorzi e filiazione non matrimoniale, già prevista nelle tabelle in corso di approvazione e già vagliate dal Consiglio Giudiziario.

Da questa elencazione potrà essere invece espunto il sequestro ex art. 156 cc nella sostanza abolito dalla riforma» (Così verbale 16 febbraio 2023, cit.);

Ritenuto, pertanto, che alla luce delle condivisibili considerazioni riportate, sia fondamentale, per garantire un celere, proficuo ed organizzato svolgimento delle funzioni giudiziarie in tema di famiglia, disporre che:

- a) l'udienza di prima comparizione delle parti nei procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglia potrà essere fissata non solo dal Presidente di Sezione, ma fissata o ricalendarizzata anche dal giudice relatore, il quale potrà delegarne la trattazione ai giudici onorari nell'ambito dell'attività dell'ufficio per il processo per i soggetti deboli già tabellarmente previsto;
- b) ai giudici onorari inseriti nell'ufficio per il processo (UPP) potranno essere attribuite, su delega del presidente di sezione o del giudice relatore, oltre alle funzioni già contemplate dalle previsioni tabellari vigenti, pure quelle di trattazione dei procedimenti di separazione e divorzio, anche cumulati, al fine precipuo di accertare la possibilità che le parti raggiungano un accordo a definizione della lite;
- c) il modulo organizzativo dell'algoritmo di assegnazione automatica nella Terza Sezione Civile - già in uso ad altri fini - potrà essere adottato anche con riferimento ai procedimenti di separazione e divorzio, di filiazione non matrimoniale, di modifica delle condizioni di separazione e divorzio e di attribuzione di TFR o pensione. Il Presidente della Terza sezione civile adotterà i provvedimenti organizzativi coessenziali alla concreta implementazione dell'algoritmo (che potrà essere graduale), alla verifica del funzionamento dell'applicativo ed al puntuale monitoraggio delle introdotte modifiche, nel rispetto delle previsioni della normazione primaria e secondaria;

Vista la Legge di bilancio 29 dicembre 2022 n. 197 e il D.L. 29 dicembre 2022 n. 198 (c.d. decreto Milleproroghe), contenenti disposizioni relative alla giustizia civile e che anticipano l'entrata in vigore di alcune parti della riforma;

Ritenuto che per l'adozione del presente provvedimento va adottata la procedura prevista per le altre variazioni tabellari di cui all'articolo 40 della stessa circolare CSM² 23 luglio 2020;

Sentiti i Magistrati della Terza Sezione civile/famiglia³ e l'Ufficio Studi di questo Tribunale;

Tanto premesso,

DECRETA

- 1) le funzioni in materia di contenzioso di persone, minorenni e famiglie attribuite dalle nuove disposizioni del codice civile e del codice di procedura civile al «*presidente del tribunale*» (cfr. artt. 316-*bis* comma 2 c.c. e 473-*bis*.8 comma 4, 473-*bis*.60 comma 2, 473-*bis*.62 commi 2 e 4, 473-*bis*.68 comma 2 e 473-*bis*.71 comma 2 c.p.c.) e al «*presidente*» (cfr. artt. 473-*bis*.14 commi 2 e 4, 473-*bis*.15, 473-*bis*.51 commi 3 e 5, 473-*bis*.53 comma 1 e 473-*bis*.64 comma 3 c.p.c.), verranno esercitate dal Presidente della Terza Sezione Civile, tabellarmente competente nella materia della famiglia e dei diritti fondamentali della persona;
- 2) l'udienza di prima comparizione delle parti nei procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglia potrà essere fissata non solo dal Presidente di Sezione, ma anche fissata o ricalendarizzata dal giudice relatore, il quale potrà delegarne la trattazione ai giudici onorari nell'ambito dell'attività dell'ufficio per il processo per i soggetti deboli già tabellarmente previsto;
- 3) ai giudici onorari inseriti nell'ufficio per il processo potranno essere attribuite, su delega del Presidente di Sezione o del giudice relatore, oltre alle funzioni già contemplate dalle previsioni tabellari vigenti, pure quelle di trattazione dei procedimenti di separazione e divorzio, anche cumulati, al fine precipuo di accertare la possibilità che le parti raggiungano un accordo a definizione della lite;
- 4) il modulo organizzativo dell'algoritmo di assegnazione automatica nella Terza Sezione Civile - già implementato in detta Sezione - potrà essere adottato anche con riferimento ai procedimenti di separazione e divorzio, di filiazione non matrimoniale, di modifica delle condizioni di separazione e divorzio e di attribuzione di TFR o pensione;

² *Articolo 40 (Provvedimenti urgenti di modifica della tabella riguardo all'assegnazione degli affari)*

1. I dirigenti degli uffici giudiziari, in casi eccezionali e in via di urgenza, possono adottare provvedimenti di modifica tabellare con riguardo all'assegnazione degli affari alle singole sezioni, ai singoli collegi e ai giudici, indicando specificamente le ragioni e le esigenze di servizio che li giustificano.

2. Tali provvedimenti sono esecutivi dal momento in cui il Consiglio giudiziario o il Consiglio direttivo esprime unanime parere favorevole, salva la deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura per la relativa variazione tabellare.

3. Il dirigente, nell'ipotesi di assunzione dell'incarico direttivo in costanza del triennio di validità delle tabelle, può procedere in via d'urgenza, con provvedimento motivato, alle variazioni tabellari ritenute assolutamente necessarie per la funzionalità dell'ufficio sulla base dell'analisi da lui effettuata. In questo caso trovano applicazione le regole di cui al comma 2.

³ Le cui proposte sono state integralmente recepite nel presente decreto di variazione tabellare, come si desume dal verbale ex art. 47-*quater* O.G., allegato.

- 5) il Presidente della Terza sezione civile adotterà i provvedimenti organizzativi di propria competenza ex art. 47-*quater* O.G., coessenziali alla concreta implementazione dell'algoritmo (che potrà essere graduale), alla verifica del funzionamento dell'applicativo ed al puntuale monitoraggio delle introdotte modifiche, nel rispetto delle previsioni della normazione primaria e secondaria, riferendo a questa Presidenza con periodica relazione trimestrale (la prima al 31 maggio 2023).

DICHIARA

l'urgenza del presente decreto, esecutivo dal momento in cui il Consiglio Giudiziario esprimerà unanime parere favorevole, salva la deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura per la relativa variazione tabellare.

DISPONE

la comunicazione immediata del presente provvedimento:

- al Signor Presidente della Corte di Appello – Presidente del Consiglio Giudiziario, sede;
- al Signor Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale;
- ai Signori presidenti, magistrati coordinatori di sezione e giudici, togati e onorari, assegnati a questo Tribunale e agli Uffici del Giudice di Pace di Brescia e di Chiari;
- al Signor Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brescia;
- ai Direttori delle Cancellerie del settore civile, sede, per le disposizioni di servizio di propria competenza a supporto della giurisdizione;

Brescia, 20 febbraio 2023

Il Presidente del Tribunale
Vittorio Masia



